

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E REGIONE UMBRIA, AVENTE AD OGGETTO LE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE-RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale a valere ad ogni effetto e ragione di legge **tra:**

la Regione Emilia-Romagna rappresentata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (in seguito indicata come Agenzia), rappresentata da _____, domiciliato per la carica in Bologna, Viale Silvani, n.6D;

e

la Regione Umbria, con sede in Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia, Codice Fiscale 80000130544 e P.IVA 01212820540, rappresentata da _____ il quale interviene nel presente atto in qualità di _____;

PREMESSO:

- che la Regione Emilia-Romagna tramite l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e il Servizio geologico, sismico e dei suoli, provvedono a svolgere nell'ambito del sistema regionale di allertamento una serie di attività tra cui la valutazione della pericolosità idrogeologica e idraulica e dei rischi associati ai fenomeni meteorologici;
- che tale attività di valutazione della pericolosità idrogeologica necessita di modelli previsionali che utilizzino in modo ottimale tutte le possibilità fornite dai dati territoriali e di monitoraggio sia diretto che in remoto;
- che il Centro Funzionale della Regione Umbria ha sviluppato in proprio e con collaborazioni con Enti di Ricerca, sistemi modellistici sperimentali per la definizione della pericolosità da frana su scala regionale, e lo sviluppo di scenari dinamici di rischio idrogeologico a scala di bacino finalizzati anche in una logica di supporto ai Comuni;
- che il sistema modellistico per il rischio idrogeologico attualmente in uso al Centro Funzionale dell'Umbria utilizza tecniche multi-parametriche e prevede l'uso di dati non solo provenienti dalle reti idrometeorologiche regionali, ma anche dalle piattaforme radar e satellitari di ultima generazione, anche in sinergia con il sistema DEWETRA del Dipartimento di Protezione Civile;
- che tali caratteristiche sono risultate di interesse per la Regione Emilia-Romagna, per la quale l'introduzione di una nuova catena modellistica, quale quella sviluppata dal Centro Funzionale dell'Umbria, costituisce un interessante

possibilità per la gestione delle fasi previsionali ed emergenziali la valutazione della criticità idrogeologica;

- che tale catena modellistica, nell'intenzione della Regione Emilia-Romagna andrebbe ad affiancare le catene modellistiche sviluppate in collaborazione con l'Università di Firenze e l'Università degli Studi di Bologna già in uso alla Regione Emilia;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, per come in epigrafe rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

(Finalità ed oggetto)

- 1. La presente convenzione, di durata triennale, ha come obiettivo l'instaurazione di un rapporto di cooperazione e partnership, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali per la realizzazione di studi e ricerche, nel settore della protezione civile della sicurezza dei cittadini e della prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico su scala regionale, nonché al miglioramento delle attuali procedure operative di allerta;
- 2. Per il raggiungimento delle finalità sopra dette le parti si impegnano, ciascuna nel quadro dei rispettivi ordinamenti e competenze, a promuovere forme di collaborazione in ambito di protezione civile con particolare riferimento alla previsione, preannuncio e gestione degli eventi. In particolare:
 - a) La Regione Umbria e la Regione Emilia-Romagna si impegnano a favorire lo sviluppo di collaborazioni tecnico/scientifiche su tematiche inerenti all'oggetto del presente accordo. In particolare, verranno condotte attività congiunte sui seguenti temi:
 - Implementazione di soglie multi-parametriche di allerta incentrate su sistemi di valutazione della saturazione del suolo per la definizione della pericolosità da frana a scala di zona di allertamento;
 - Implementazione di un sistema di early warning dedicato al rischio idrogeologico a fini di monitoraggio e previsione che devono essere ottimizzati per la definizione dei livelli di criticità idrogeologica a livello di zone di allertamento;
 - Assimilazione dei dati radar-meteorologici all'interno di strumenti operativi di early warning sia per il rischio frane e che il rischio alluvioni in tempo reale;
 - Implementazione di algoritmi avanzati di interpolazione spaziale delle piogge su strumenti operativi di early warning sia per il rischio frane sia per il rischio alluvioni;
 - Implementazione di uno scenario di rischio sperimentale in ambiente Web-GIS, con l'introduzione di appositi layer di suscettibilità da frana e vulnerabilità, al fine di

migliorare il supporto tecnico ai Comuni per l'individuazione delle aree e degli elementi a rischio.

- b) La Regione Umbria e la Regione Emilia-Romagna si impegnano a favorire lo scambio dati ed informazioni in ambito meteorologico quantitativo, rischio idrogeologico e procedure e metodologie relative al sistema di allertamento.

Art. 2

(Programma operativo)

Entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione, Il comitato tecnico elabora il programma operativo che contiene le modalità di attuazione del progetto ed è modificabile previo accordo tra le parti.

Art. 3

(Comitato Tecnico)

Le parti concordano di costituire e convocare entro 2 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione un Comitato Tecnico quale luogo di convergenza per definire i progetti da sviluppare con le relative le modalità e i termini di realizzazione.

In particolare:

- 1) favorire e verificare l'attuazione della convenzione ed il rispetto di quanto in essa previsto;
- 2) individuare tematiche progettuali e definire i relativi aspetti attuativi;
- 3) redigere una relazione annuale, da trasmettere ad ambedue i contraenti, sullo stato di attuazione della convenzione;
- 4) valutare e proporre ai contraenti eventuali modifiche alla convenzione.

Il Comitato Tecnico è composto da due rappresentanti indicati dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, da due rappresentante del Servizio geologico sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna, indicati dal responsabile del Servizio, un rappresentante del Centro Funzionale di ARPAE-ER e altrettanti rappresentanti del Centro Funzionale della Regione Umbria indicati dai rispettivi Direttori. Ai membri del Comitato non sono riconosciuti compensi.

Art. 4

(Modalità di attuazione)

1. Le Parti realizzeranno le attività di ricerca di comune accordo, sulla base della programmazione stabilita entro due mesi dalla sottoscrizione della convenzione stabilita nel piano operativo

2. Il Centro Funzionale della Regione Umbria, individua nella persona del _____ il referente tecnico-scientifico della presente convenzione, responsabile in solido dal punto di vista scientifico. A tale responsabile spetterà il compito di organizzare, in accordo con il responsabile del Centro Funzionale, l'impiego delle risorse umane e materiali che risulteranno necessarie per lo svolgimento delle attività previste.

3. Il Direttore dell'Agenzia individua il responsabile tecnico della presente convenzione nella persona di _____.

Art. 5

(Uso di mezzi ed attrezzature)

1. Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, la Regione Umbria e la Regione Emilia-Romagna si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività previste, per l'accesso ai rispettivi archivi e dati, anche in tempo reale, nonché quanto altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 1 del rapporto collaborativo.
2. Il personale coinvolto nella collaborazione, nonché strutture, attrezzature, banche dati, archivi ecc., messi a disposizione delle parti, saranno via via individuate congiuntamente per le vie brevi, qualora necessario.

Art. 6

(Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche)

3. I risultati e i relativi eventuali diritti di proprietà intellettuale delle attività congiunte svolte nell'ambito della presente Convenzione sono di proprietà comune delle Parti che, nel rispetto della relativa normativa vigente, ne potranno disporre per i propri fini istituzionali e concorderanno le modalità di gestione dei suddetti diritti. La concessione in uso o cessione a terzi dei predetti risultati è concordata congiuntamente.
4. Previo accordo tra le Parti, i risultati delle attività congiunte svolte nell'ambito della presente Convenzione, restano a disposizione delle Parti stesse per aggiornamenti, elaborazioni, pubblicazioni scientifiche (possibilmente congiunte).
5. La pubblicizzazione e pubblicazione, anche parziale, dei predetti risultati in forma cartografica, compilativa o digitale, concordata fra le Parti, dovrà essere accompagnata con giusta evidenza da una nota illustrativa riportante gli autori della ricerca e dei risultati, le fonti informative utilizzate e la proprietà degli elaborati risultanti, nonché le forme di co-partecipazione tecnica attuate.
6. Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna non potranno essere citati in ambiti diversi da quelli di cui alle premesse della

convenzione in oggetto e comunque, in ogni caso, non potranno mai essere citati a scopi pubblicitari.

Art. 7

(Risorse finanziarie e costi)

La presente Convenzione non comporta oneri finanziari per le parti. Ciascuna delle parti sosterrà i costi di realizzazione di competenza previsti dalle attività di ricerca congiunte previste dalla presente convenzione.

Art. 8

(Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso)

1. La presente convenzione ha durata di 3 anni, a decorrere dalla data di stipula, rinnovabili previo accordo tra le parti.
2. Al termine della convenzione le parti redigono una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti.
3. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 9

(Riservatezza)

1. Le Parti provvedono al trattamento e alla gestione dei dati personali secondo le normative vigenti in materia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.
2. Si impegnano a trattare i dati personali della controparte unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione e delle convenzioni attuative che ne deriveranno.
3. L'esecuzione della collaborazione implica l'obbligo per ciascuna parte di fornire all'altra, laddove richiesto, informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute ("informazioni"). A tal riguardo, le Parti riconoscono che le informazioni sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e si impegna per sé e per il proprio personale a:
 - far uso delle informazioni esclusivamente per l'esecuzione della collaborazione;
 - non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni;
 - restituire immediatamente, su richiesta, le informazioni all'altra parte;

- conservare con la massima riservatezza tutte le informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività della collaborazione. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi di segretezza qui previsti;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le informazioni, salvi i casi strettamente necessari per la collaborazione.

L'impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono sarà per le parti vincolante, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, senza alcun limite di tempo, fin quando le informazioni diventeranno parte del dominio pubblico, senza colpa delle parti.

Art.10

(Responsabilità)

Salvo i casi di dolo e colpa grave, ciascuna parte è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento che possa accadere al personale dell'altra parte, durante la permanenza nei propri locali.

Ciascuna delle parti esonera e tiene indenne l'altra da qualsiasi richiesta, pretesa e/o obbligazione o azione di responsabilità, diretta o indiretta che, a qualunque titolo, possa derivare da attività del proprio personale, dipendente o collaboratore, o da terzi, durante l'esecuzione delle attività.

Ciascuna delle parti assume l'esclusiva responsabilità degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dalle proprie attività.

Art. 11

(Legge applicabile e Foro competente)

La presente Convenzione e le convenzioni attuative che ne deriveranno sono regolate dalla legge italiana. Per eventuali controversie che dovessero sorgere in costanza di rapporto, le parti eleggono come Foro esclusivo competente quello di Bologna, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza, anche concorrente.

Art. 12

(Registrazione e Spese)

La presente Convenzione è soggetta a registrazione, solo in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente. E' soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 672/1942 e dell'art. 2 della Tariffa, Parte I, a cura e spese della Regione che vi provvederà per il tramite dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Letto, approvato e sottoscritto, con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE UMBRIA